Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 luglio 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976 registro n. 13 Difesa, foglio n. 251

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

(*Alla memoria*)

FERILLI Gino, nato a Montemesola (Taranto) il 27 maggio 1929, capitano CC. della legione carabinieri di Milano. — Comandante di compagnia carabinieri, informato che due militari dipendenti erano entrati in conflitto a fuoco con quattro malviventi che avevano consumato una rapina ad istituto bancario, senza indugio si portava, a bordo di autoradio, sul posto e — individuata la direzione presa dai malfattori — si poneva al loro inseguimento, riuscendo a tallonare l'autovettura in fuga.

Mentre con coraggio e sprezzo del pericolo si protendeva fuori dall'autoradio per far fuoco contro il mezzo dei rapinatori armati, l'autovettura su cui viaggiava usciva di strada, schiantandosi contro un ostacolo. Incurante delle gravi lesioni riportate e superando stoicamente lo stato di prostrazione fisica, si preoccupava di assicurare le necessarie cure ai militari rimasti con lui feriti e di garantire la continuità dell'azione intrapresa, impartendo ordini via radio. Mentre si accingeva a ripartire all'inseguimento con altro mezzo che lo seguiva stremato dallo sforzo compiuto e vinto dalla estrema gravità delle lesioni subite, si accasciava esanime al suolo, decedendo dopo alcuni giorni. Esempio luminoso di abnegazione nel compimento del dovere. — Rogorotto di Arluno (Milano), 18 settembre 1975.

D'ARMINIO Gerardo, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) il 12 dicembre 1937, maresciallo capo CC. della legione carabinieri di Napoli. — Sottufficiale di eccezionali virtù militari e spiccata capacità professionale, già distintosi in rischiose azioni di servizio nella lotta contro la malavita organizzata nella Sicilia occidentale, meritando una promozione per benemerenza d'istituto, sebbene più volte minacciato di morte, conduceva con tenacia e generoso slancio complesse indagini contro pericolosissime associazioni delinquenziali operanti nel napoletano, responsabili di gravissimi reati. Nel corso di delicate investigazioni in ambiente dominato dalla camorra e dall'omertà, veniva mortalmente ferito con arma da fuoco da malfattori. Nobile esempio di esaltante dedizione al dovere e di consapevole ardimento. — Afragola, 5 gennaio 1976.

MEDAGLIA D'ARGENTO

PRATI Lucio, nato a Chiavari (Genova) il 7 gennaio 1953, vicebrigadiere CC. della legione carabinieri di Alessandria. — Addetto a reparto speciale, costituito per combattere la criminalità organizzata, partecipava con particolare abnegazione, intelligenza e spirito di sacrificio, a complessa operazione, tendente a individuare e successivamente neutralizzare le basi operative di pericolosa organizzazione eversiva, responsabile di vari attentati. Nella fase esecutiva, dopo aver contribuito all'identificazione di un « covo », prendeva parte, nella stessa giornata, esponendosi a gravi ed evidenti rischi personali, all'azione conclusiva contro altra base dove, a seguito di conflitto a fuoco, colpito in più parti del corpo da un'improvvisa raffica di arma automatica, esplosa da distanza ravvicinata, vincendo il vivo dolore provocato dalle ferite, ometteva di chiedere soccorso, per non distogliere i propri commilitoni dall'azione, che si concludeva con la cattura, unitamente a una complice, di pericoloso latitante, considerato il capo dell'organizzazione, clamorosamente evaso da carcere giudiziario. — Milano, 18 gennaio 1976.

MEDAGLIA DI BRONZO

GOLINI Francesco, nato a Proceno (Viterbo) il 20 aprile 1947, brigadiere CC. della legione caribinieri di Roma. — Richiamato da alcuni spari d'arma da fuoco provenienti da vicino scalo ferroviario, nei cui pressi attendeva automezzo militare che lo avrebbe condotto in servizio, non esitava ad accorrere sul posto, imbattendosi in tre sconosciuti, di cui uno palesemente ferito, i quali, sganciatisi da precedente conflitto a fuoco con elementi delle forze dell'ordine, a seguito di tentata rapina a vagone postale, si affrettavano a fuggire con autovettura veloce, a bordo della quale altri due complici stavano ad attendere. Arguito pertanto d'essere in presenza di pericolosi malfattori, intimava loro di arrendersi. Fatto segno a proditorio lancio di bomba a mano da parte di uno di essi, con determinazione e autocontrollo non comuni, ne schivava la traiettoria, addossandosi con un balzo dietro ad autopubblica in sosta, che rimaneva fortemente danneggiata dall'esplosione. Quindi con intrepido ardimento e cosciente sprezzo del pericolo, si portava allo scoperto per sbarrare la strada ai criminali, scaricando l'intero caricatore contro l'autovettura in fuga, riuscendo a ferire il conducente della stessa. Il suo valoroso intervento consentiva il positivo esito del successivo inseguimento, cui partecipava personalmente, conclusosi con altro scontro a fuoco e ulteriore lancio di bombe a mano contro altre forze di polizia, da parte dei rapinatori, due dei quali venivano arrestati e gli altri, riusciti a dileguarsi, identificati. Bell'esempio di coraggio, di dedizione al dovere e di preclari virtù militari. — Roma, 30 gennaio 1976.

(7247)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **446**.

Esecuzione dell'accordo veterinario tra l'Italia e l'Uruguay per l'importazione in Italia di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 8, all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia dall'Uruguay di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

MORO — RUMOR — DE MITA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 16

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER LA IMPORTAZIONE IN ITALIA DALL'URUGUAY DI ANIMALI APPARTENENTI ALLA SPECIE BOVINA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Allo scopo di facilitare il traffico degli animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne fra l'Italia e l'Uruguay, sul piano dei rapporti commerciali esistenti tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo veterinario e a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1°

Il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay si impegna a fornire le garanzie e le condizioni zoosanitarie secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente accordo, nell'annesso elenco e nei relativi alle-

gati che ne fanno parte integrante, per gli animali bovini da ingrasso originari dal suo territorio e destinati alla esportazione verso l'Italia.

Da parte sua il Governo della Repubblica italiana si impegna a consentire l'importazione degli animali suddetti che rispondano alle condizioni sopra indicate.

Articolo 2°

1. — Ai fini di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo i servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay invieranno periodicamente e con tempestiva regolarità al Ministero della sanità in Roma, i bollettini statistici quindicinali o mensili concernenti le malattie infettive contagiose degli animali, nonché tutte le informazioni riguardanti:

la situazione sanitaria degli allevamenti;

i piani nazionali di lotta contro l'afta epizootica, la tubercolosi bovina, la brucellosi, le malattie protozoarie ed eventualmente altre forme morbose;

la quarantena, l'imbarco e il trasporto dei bovini destinati all'esportazione verso l'Italia.

2. — In particolare sarà segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

3. — Per l'afta epizootica sarà segnalata telegraficamente l'insorgenza di ogni nuovo caso di malattia sostenuta da un tipo di virus o da variazioni di virus non presenti in precedenza nel Paese.

4. — L'informazione telegrafica di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sarà integrata in ogni caso da una dettagliata relazione sull'origine e l'agente eziologico della malattia, sulla località di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per l'eradicazione della malattia stessa.

5. — Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, i servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay invieranno mensilmente una comunicazione riguardante l'afta epizootica relativa a:

il numero degli animali infetti e il numero dei focolai indicando esattamente la localizzazione geografica in una mappa di coordinate;

i tipi e le varianti dei virus responsabili della malattia;

invieranno inoltre quadrimestralmente una comunicazione relativa a:

i risultati del programma di vaccinazione antiaftosa;

i vaccini antiaftosi impiegati specificando i tipi e le varianti dei ceppi O, A e C usati nonché le norme di controllo dei vaccini medesimi.

6. — Nel caso il servizio veterinario centrale italiano ne faccia domanda, il Governo uruguaiano s'impegna a fornire i ceppi di virus aftosi isolati in Uruguay e gli antisieri corrispondenti.

Articolo 3°

1. — Il Governo uruguaiano si impegna a sospendere immediatamente l'esportazione di animali della specie bovina dall'intero territorio nazionale, in caso di insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite contagiosa bovina e di febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

2. — Parimenti il Governo uruguaiano s'impegna a sospendere immediatamente l'esportazione di animali della suddetta specie dall'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di afta epizootica sostenuta da tipi o sottotipi di virus che si discostano sul piano sierologico da quelli già comparati sul piano immunologico con i ceppi usati in Italia per la preparazione del vaccino antiaftoso.

Articolo 4°

1. — In caso di insorgenza di una delle malattie considerate al precedente articolo 3 o di un nuovo morbo grave e contagioso come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano può vietare o limitare — finché perdura il pericolo di contagio — l'importazione degli animali della specie bovina dal territorio uruguaiano o da determinate aree geografiche.

2. — Le restrizioni di cui al precedente comma possono essere applicate anche nei riguardi degli animali vaccinati con vaccini vivi e vaccini contenenti tipi o varianti di virus esotici.

Articolo 5°

Il Governo italiano può disporre, in ogni momento, con il benestare del Governo uruguaiano, l'invio in Uruguay di funzionari o di esperti veterinari allo scopo di constatare lo stato sanitario degli allevamenti, le condizioni igienico-sanitarie delle stazioni quarantenarie e di assistere alle singole spedizioni di animali.

Articolo 6°

Il Governo italiano e il Governo uruguaiano faciliteranno la collaborazione tecnico-scientifica fra gli istituti veterinari dei due Paesi e lo scambio di specialisti per rafforzare la reciproca cooperazione nel settore della zooprofilassi.

Articolo 7°

1. — Le condizioni e le garanzie previste dal presente accordo potranno essere modificate a seguito di intese tecniche tra i servizi veterinari ufficiali dei due Paesi da rendersi esecutive con scambio di note diplomatiche.

2. — Da parte italiana si fa riserva di variare le garanzie sanitarie e le condizioni di cui al presente accordo qualora sopravvengano modifiche della legislazione italiana in materia d'importazione e per impegni internazionali assunti in virtù di accordi multilaterali e per effetto di norme emesse da organi di comunità delle quali l'Italia faccia parte.

In questo caso ambo le parti si consulteranno successivamente per ridurre al minimo le eventuali conseguenze pregiudizievoli di tali variazioni, fatte salve comunque le esigenze di tutela della salute pubblica.

Articolo 8°

Il presente accordo verrà approvato da ciascuna delle parti contraenti secondo la propria legislazione interna ed entrerà in vigore mediante scambio di note diplomatiche a verifica di tale approvazione. Esso avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato con preavviso di tre mesi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Montevideo, addì 29 del mese di gennaio millenovecentosettantatre, in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Adolfo CRISTOFORI

Per il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay
Juan Carlos BLANCO

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DALL'URUGUAY DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE.

Articolo 1°

I. — Fatte salve le norme previste dalla vigente legislazione italiana in materia di limitazioni e divieti alla importazione, gli animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne (ingrasso) provenienti dalla Repubblica orientale dell'Uruguay devono:

1) essere nati ed allevati in territorio uruguaiano;

2) essere identificati individualmente mediante un contrassegno auricolare numerato;

3) essere riconosciuti clinicamente sani il giorno dell'imbarco.

II. — I bovini, d'età compresa fra i 3 ed i 18 mesi, devono inoltre:

1) essere di sesso maschile;

2) essere contrassegnati con apposita tenaglia alla origine, mediante due fori circolari del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri all'orecchio sinistro;

3) essere originari di allevamenti compresi in un hinterland così come definito nell'allegato *A* e nel quale gli animali recettivi vengono vaccinati sistematicamente contro l'afta epizootica secondo il piano nazionale uruguaiano per l'eradicazione della predetta infezione;

4) avere soggiornato negli ultimi 30 giorni prima dell'imbarco in allevamenti distanti almeno 20 km da focolai di malattie contagiose della specie bovina e

indenni da almeno 90 giorni da afta epizootica sostenuta da virus non esotici, tubercolosi, brucellosi, paratubercolosi, rabbia, leptospirosi, anaplasmosi, babesiellosi e

indenni da almeno 30 giorni dalle altre malattie infettive e infestive trasmissibili alla specie;

5) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi così come definito all'allegato *B* oppure avere subito una reazione negativa alla intradermotubercolinizzazione eseguita almeno 6 settimane prima di essere avviati alla stazione di quarantena di cui al successivo punto 6), in conformità alle disposizioni dell'allegato *B;*

6) essere stati sottoposti ad un periodo di osservazione di almeno 21 giorni in una stazione di quarantena abilitata.

Durante tale periodo gli animali devono:

a) essere vaccinati, almeno 15 giorni prima dell'imbarco, contro i tipi O_1, A_7 e C_6 del virus aftoso, con un vaccino inattivato ufficialmente autorizzato e controllato, fornito dall'Italia; il tipo e la serie del vaccino e la ragione sociale dell'istituto produttore devono figurare nel certificato di scorta;

b) aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato *B;*

c) aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato *C;*

d) avere subito un trattamento antiparassitario esterno;

e) non avere presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva ed infestiva;

7) essere trasportati direttamente dagli allevamenti d'origine alla stazione quarantenaria e da questa al porto d'imbarco senza aver avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

8) essere imbarcati in un porto situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

9) essere accompagnati durante il trasporto da un veterinario ufficiale e scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato modello 2, rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno dell'imbarco e redatto in lingua spagnola con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascun foglio devono essere apposti il numero del certificato, il timbro e la firma del veterinario.

Il certificato è valido sino al giorno dello scarico nel porto italiano di sbarco;

10) essere trasportati senza scali intermedi con navi-stalla abilitate rispondenti ai requisiti zoofili e tecnico-igienico-sanitari e previamente disinfettate prima dell'imbarco degli animali; il veterinario ufficiale deve constatare, prima della spedizione degli animali, che il mezzo di trasporto e le condizioni di carico corrispondano alle norme igieniche ed assicurino il benessere degli animali.

III. — I bovini, d'età compresa fra i 40 e gli 80 giorni, oltre a rispondere alle condizioni di cui al precedente punto I, devono:

1) essere di sesso maschile;

2) essere contrassegnati così come è previsto al n. 2) del precedente punto II;

3) essere originari di un allevamento di bovini da latte in condizioni epizootologiche ed enzootologiche ottimali, situato in zone (« zonas lecheras ») rispondenti alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2) dell'allegato *A* e accreditato dai servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'esportazione verso l'Italia;

4) avere soggiornato fin dalla nascita in detto allevamento che si trova nelle condizioni di cui al n. 4) del precedente punto II;

5) provenire da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi così come definito nell'allegato *B;*

6) esser concentrati in un centro di raccolta e svezzamento accreditato dal servizio veterinario ufficiale uruguaiano, situato nelle vicinanze del porto o dell'ae-

roporto d'imbarco e che si trova nelle condizioni previste per la stazione quarantenaria così come definita al punto 4) dell'allegato *A*.

Gli animali devono restare isolati nel suddetto centro per almeno 30 giorni e durante tale periodo devono:

aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato *C;*

non aver presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva o infestiva;

7) essere trasportati direttamente dagli allevamenti d'origine al centro di raccolta e da questo all'aeroporto o porto senza avere avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

8) essere imbarcati in un aeroporto o porto situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

9) essere riconosciuti sani e in buone condizioni fisiche il giorno dell'imbarco;

10) essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme all'allegato modello 3 rilasciato e redatto secondo le modalità stabilite al numero 9) del precedente punto II;

11) essere trasportati senza scali intermedi con navi o aerei, opportunamente attrezzati, conformemente alle condizioni di cui al numero 10) del precedente punto II.

Articolo 2°

L'intero territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay dovrà essere indenne da almeno 6 mesi da peste bovina, pleuro polmonite bovina contagiosa, afta da virus esotici e da febbre catarrale (« blue tongue »).

Articolo 3°

Devono essere comunque esclusi dall'esportazione verso l'Italia gli animali trattati con estrogeni, naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico, con sostanze arsenicali, con tireostatici, calmanti, antimoniali e simili, nonché gli animali eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose.

Articolo 4°

Gli animali che, all'atto dell'importazione risultino al controllo veterinario effettuato al porto di sbarco, infetti o sospetti d'infezione o di contaminazione di malattie infettive contagiose e non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo possono essere respinti; qualora ciò non sia possibile, possono essere abbattuti in un macello designato dall'autorità veterinaria italiana a spese del proprietario.

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente accordo, s'intende per:

1) *Allevamento*: il complesso agricolo-zootecnico costituito da più capi di bestiame che, nel loro insieme possono essere considerati, anche se ripartiti in più ricoveri vicini o in pascoli contigui, un gruppo a sè stante, sulla base della proprietà, dell'unità aziendale e del personale di custodia;

2) *Hinterland*: un'area territoriale sufficientemente ampia e omogenea sul piano geo-fisico e zoo-agricolo, in condizioni epizootologiche ottimali, comprendenti più allevamenti conglobanti l'allevamento da cui originano gli animali destinati alla esportazione verso l'Italia e nel quale tutti gli allevamenti esistenti, così come definiti al punto 1):

a) sono sotto controllo permanente del servizio veterinario ufficiale;

b) sono situati in una zona indenne da epizoozia;

c) risultano, secondo constatazioni ufficiali:

indenni da almeno un anno da afta epizootica, da virus esotici, peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, blue tongue;

indenni da almeno 30 giorni da afta epizootica sostenuta da virus non esotici;

3) *Zona indenne da epizoozia*: una zona avente un raggio di 20 km intorno allo stabilimento di allevamento o stazione quarantenaria o porto d'imbarco, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica da almeno 30 giorni prima dell'imbarco dei bovini destinati all'esportazione verso l'Italia;

4) *Stazione quarantenaria*: una stazione contumaciale riconosciuta idonea dalle competenti autorità veterinarie uruguaiane e dalle corrispondenti autorità italiane per l'isolamento del bestiame destinato all'esportazione verso l'Italia.

Detta stazione deve essere:

a) ubicata nelle vicinanze del porto d'imbarco;

b) situata in una zona indenne da epizoozia;

c) convenientemente isolata e recintata;

d) dotata di idonei ed adeguati impianti ed attrezzature per il ricovero degli animali, per i trattamenti immunizzanti, antiparassitari e le prove diagnostiche nonchè per le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione degli animali e della stazione stessa;

e) pulita e disinfettata prima della introduzione degli animali da sottoporre a quarantena.

Nel caso in cui si abbiano a verificare casi di afta epizootica o di altre malattie contagiose, sia nell'ambito della stazione quarantenaria che nel territorio limitrofo, la medesima non potrà essere utilizzata se non quando tutti gli animali presenti saranno abbattuti o disinfettati e dopo una adeguata ed accurata pulizia e disinfezione;

5) *Veterinario ufficiale*: il veterinario designato dalle competenti autorità veterinarie centrali del Paese esportatore.

ALLEGATO *B*

I. — *Bovini e allevamenti indenni da tubercolosi.*

1) E' considerato indenne da tubercolosi un bovino:

a) appartenente ad allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del n. 2);

b) che non presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi;

c) se è di età superiore a 6 settimane, che non presenta una reazione all'intradermotubercolinizzazione praticata, secondo le disposizioni del capitolo II, non oltre 30 giorni prima del carico.

2) E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficialmente praticate secondo le disposizioni del capitolo II, che hanno luogo la prima 6 mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo.

Tuttavia, quando in un Paese in cui la totalità del patrimonio bovino è sotto controllo ufficiale la percentuale di aziende che comprendono dei bovini ed infettate da tubercolosi è inferiore all'1% durante due periodi succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni.

Quando la percentuale di tali aziende infettate è inferiore allo 0,2% durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, se è di età superiore a 6 settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri del capitolo II, n. 4).

Tuttavia l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta allorquando la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi è inferiore al 2 % e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;

3) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da stalle ufficialmente indenni da tubercolosi.

II. — *Tubercolinizzazione.*

1) Le tubercolinizzazioni devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.

2) La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica, o al collo o alla spalla o nella piega caudale.

3) La dose di tubercolina da iniettare deve essere di almeno 5000 U.I. di PPD o di tubercolina sintetica.

4) Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto e valutato secondo i criteri stabiliti dal « Centro Panamericano de Zoonosis ».

ALLEGATO C

SIERO-AGGLUTINAZIONE

1) Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1000 unità internazionali (U.I.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.

2) Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (ad esempio: siero X = 80 U.I. per ml).

3) La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal « Centro Panamericano de Zoonosis ».

4) Per la preparazione dell'antigene destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.

5) I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S-R); si dovrà impiegare di preferenza l'agar-patata.

6) L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 ‰) fenicato allo 0,5 %. Non deve essere usato il formolo.

7) Gli antigeni devono essere controllati da istituti ufficiali.

8) Gli antigeni possono essere forniti concentrati purchè il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sulla etichetta del flacone.

9) Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

MODELLO 2

REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

N. .

CERTIFICATO D'ORIGINE E SANITÀ PER L'ESPORTAZIONE VERSO L'ITALIA DI GIOVANI BOVINI MASCHI DA DESTINARSI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE, D'ETÀ COMPRESA FRA I 3 E I 18 MESI (1).

Ministero: « Ganaderia y Agricultura »

Servizio: « Dirección de Sanidad Animal »

I. — *Numero degli animali*:

II. — *Identificazione degli animali*:

Contrassegni auricolari con l'indicazione dei numeri

(Timbro e firma del veterinario)

III. — *Provenienza degli animali*:

Gli animali sono nati ed allevati sul territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay.

IV. — *Destinazione degli animali*:

Gli animali saranno spediti:

da . . . .
(porto di spedizione)

a . . . .
(porto di destinazione)

a mezzo nave (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .
. . . .

V. — *Informazioni sanitarie*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali maschi sopra indicati, di età compresa fra i 3 e i 18 mesi, rispondono alle seguenti condizioni:

1) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;

2) sono originari di un hinterland che si trova nelle condizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-uruguaiano per l'importazione di bovini da ingrasso dall'Uruguay;

3) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni prima di essere trasferiti alla stazione quarantenaria di cui al successivo n. 5) in allevamenti:

situati al centro di una zona indenne da epizoozia (3);

indenni da almeno 90 giorni da afta epizootica, brucellosi, tubercolosi, paratubercolosi, rabbia, leptospirosi, anaplasmosi, babesiellosi;

indenni da almeno 30 giorni dalle altre malattie infettive trasmissibili alla specie bovina;

distanti almeno 20 km da focolai di malattie contagiose della specie bovina;

4) provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure hanno avuto una reazione negativa alla intradermotubercolinizzazione eseguita almeno 6 settimane prima di essere avviati alla stazione quarantenaria;

5) hanno subito un periodo di osservazione di almeno 21 giorni nella stazione quarantenaria abilitata di . . . .

Durante tale periodo gli animali:

a) sono stati vaccinati, almeno 15 giorni prima dell'imbarco, contro i tipi O_1, A_7 e C_6 del virus aftoso con un vaccino italiano inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato;

Istituto produttore del vaccino . . . . . .
. . . .

Vaccino impiegato . . . .
. . . . (tipo e serie);

b) hanno avuto una reazione negativa alla prova della tubercolina, praticata secondo il metodo della intradermotubercolinizzazione;

c) hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione;

d) sono stati sottoposti ad un trattamento antiparassitario esterno;

e) non hanno presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva ed infestiva;

6) non si tratta di animali eliminati nel quadro di un programma di eradicazione delle malattie contagiose del bestiame;

7) non sono stati trattati con estrogeni naturali o di sintesi, sia per finalità zooeconomiche che per scopi terapeutici, nè con tireostatici e sostanze arsenicali;

8) sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine alla stazione di quarantena e da questa al porto d'imbarco senza avere avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato;

9) il porto d'imbarco è situato al centro di una zona indenne da epizoozia (3);

10) la nave adibita al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite dal precitato accordo: la nave è stata previamente disinfettata.

(Timbro e firma del veterinario e numero del certificato)

VI. — L'intero territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay è indenne da almeno 6 mesi da peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta da virus esotici e blue tongue.

VII. — Il presente certificato è valido dalla data del rilascio (giorno d'imbarco) sino allo scarico nel porto di sbarco in Italia.

Fatto a . . . .

il . . . .

(giorno dell'imbarco)

Timbro

Il veterinario ufficiale

. .

---

(1) Ciascun certificato sanitario potrà riferirsi al numero di animali trasportati in una sola nave, purché provenienti dallo stesso speditore e aventi lo stesso destinatario.

(2) Indicare il nome della nave.

(3) Zona indenne da epizoozia: una zona avente un raggio di 20 km intorno allo stabilimento di allevamento o stazione quarantenale o porto di imbarco, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica da almeno 30 giorni.

MODELLO 3

REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

N. .

CERTIFICATO D'ORIGINE E SANITÀ PER SPEDIZIONE VERSO L'ITALIA DI VITELLI MASCHI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE D'ETÀ COMPRESA FRA 40 E 80 GIORNI (1).

Ministero: « Ganaderia y Agricultura »

Servizio: « Dirección General de Sanidad Animal »

I. — *Numero degli animali*:

II. — *Identificazione degli animali*:

Contrassegni auricolari con l'indicazione dei numeri

III. — *Provenienza degli animali*:

Gli animali sono nati ed allevati sul territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay.

IV. — *Destinazione degli animali*:

Gli animali saranno spediti:

da . . . . .

(porto o aeroporto di spedizione)

a .

(porto o aeroporto di destinazione)

a mezzo nave o aeronave (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario

V. — *Informazioni sanitarie*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali maschi sopra indicati, d'età compresa fra 40 e 80 giorni, rispondono alle seguenti condizioni:

1) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia e si trovano in buone condizioni fisiche;

2) hanno soggiornato fin dalla nascita in allevamenti:

a) « accreditati » che si trovano nelle condizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-uruguaiano per l'importazione di bovini da ingrasso dall'Uruguay;

b) situati in una zona indenne da epizoozia;

c) indenni da almeno 90 giorni da afta epizootica, brucellosi, paratubercolosi, rabbia, leptospirosi, anaplasmosi e babesiellosi;

d) indenni da almeno 30 giorni dalle altre malattie infettive e infestive trasmissibili alla specie bovina;

e) distanti almeno 20 km da focolai di malattie nella specie bovina;

f) ufficialmente indenni da tubercolosi;

3) sono stati isolati per 30 giorni nel centro di raccolta abilitato di . . . .

Durante tale periodo:

a) hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione;

(Timbro e firma del veterinario)

b) non hanno presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva ed infestiva;

4) non si tratti di animali eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di malattie contagiose del bestiame;

5) non sono stati trattati con estrogeni naturali o di sintesi sia per finalità zooeconomiche che per scopi terapeutici nè con tireostatici;

6) sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al centro di raccolta e da questo all'aeroporto o al porto d'imbarco senza aver avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato;

7) il porto o l'aeroporto d'imbarco è sistemato in una zona indenne da epizoozia;

8) la nave o l'aereo adibito al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite dal precitato accordo; la nave o l'aereo adibito al trasporto sono stati previamente disinfettati.

VI. — L'intero territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay è indenne da almeno 6 mesi da peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta da virus esotici e blue tongue.

VII. — Il presente certificato è valido dalla data del rilascio (giorno d'imbarco) sino allo scarico nel posto di sbarco in Italia.

Fatto a . . . .

il . . . .

(giorno dell'imbarco)

Timbro

Il veterinario ufficiale

. . . .

---

(1) Ciascun certificato sanitario potrà riferirsi al numero di animali trasportati in un solo aereo o nave; purché provenienti dallo stesso speditore e aventi lo stesso destinatario.

(2) Indicare il numero di volo dell'aereo o il nome della nave.

(3) Zona indenne da epizoozia: una zona avente un raggio di 20 km intorno allo stabilimento di allevamento o stazione quarantenale o porto di imbarco, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica da almeno 30 giorni prima dell'imbarco dei bovini destinati all'esportazione verso l'Italia.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 447.

Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonchè delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 29 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonchè le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto nell'anno 1977, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare di essi.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 gli assegni, le quote e le maggiorazioni di cui al precedente comma non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La misura percentuale prevista nel primo comma e la esclusione di cui al secondo comma sono commisurate agli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le maggiorazioni del dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonchè dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, sono ridotte per l'anno 1977 del cinquanta per cento. Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1° gennaio 1978.

Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ridotto del cinquanta per cento per l'anno 1977 ed è soppresso a partire dall'anno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 38

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per il collocamento in agricoltura del Lazio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Considerato che la commissione regionale per la manodopera agricola per il Lazio — costituita con decreto ministeriale del 15 marzo 1971 — è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, composta dai signori:

Crea dott. Gaetano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Sambataro dott. Barbaro, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Diamantini dott. Enzo, membro effettivo e De Dominicis dott. Giorgio, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Panunzi dott. Ezio, membro effettivo e Bovari dott. Carlo, membro supplente, rappresentanti dell'Ente Maremma;

Gaibisso Gerardo, membro effettivo e Ghetti Bruno, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Montino Esterino, Millepiedi Umberto, Agostino Rosario, Pagliaccia Ugo, Martini Pietro, Costantini Domenico, D'Antonio Ettore, Carnevale Umberto, Bartolini Adamo, D'Apuzzo Michele e Capuano Arturo, membri effettivi; Caporrella Pietro, Spinelli Franco, Gigli Umberto, Franceschini Bruno, Malaggesi Alfonso, Russo Carmine, Baratta Angelo, Paniccia Angelo, Tirabassi Cesare, Palombo Romano e Mazilli Giuseppe, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Viselli Enzo, Scappucci Marino, Ciammaruga Benedetto, Russo Giuseppe e Veronesi Giuseppe, membri effettivi; Sarrecchia Romolo, Gosi Mariano, Lanza Laura, Ugolini Dino e Tiberia Giovanbattista, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

(7052) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura » che avrà luogo a Bologna dal 10 al 14 novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7407)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 8 novembre 1971, 27 aprile 1973 e 3 ottobre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 12 febbraio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: Colombo

(7613)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - Expo CT '76 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - Expo CT '76 » che avrà luogo a Milano dal 24 ottobre al 1° novembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: Carenini

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con proprio decreto 20 maggio 1972 e modificato con decreto 23 giugno 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 22 dicembre 1975 e 12 aprile 1976 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: Colombo

(7610)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972, e modificato con decreto 10 aprile 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 2 marzo 1976 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 29 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7609)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio containerizzazione e manutenzione - Tramag 76 », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio containerizzazione e manutenzione - Tramag 76 » che avrà luogo a Padova dal 6 al 10 ottobre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), approvato con proprio decreto 24 giugno 1971 e modificato con decreto 3 luglio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 19 febbraio 1976 e 14 aprile 1976 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7608)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra del marmo e macchine per la lavorazione del marmo », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra del marmo e macchine per la lavorazione del marmo » che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dall'11 al 19 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia » che avrà luogo a Milano dal 2 al 4 ottobre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con proprio decreto 9 luglio 1969 e modificato con successivi decreti 9 febbraio 1971, 23 giugno 1973 e 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 febbraio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 18 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, in conformità al seguente testo:

« Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7607)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Norme integrative al decreto ministeriale 1° giugno 1976, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° giugno 1976, contenente disposizioni per la concessione, nel territorio della Repubblica, dell'aiuto previsto dalle norme comunitarie per il grano duro di produzione 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 9 giugno 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1353/76 della commissione dell'11 giugno 1976 che, modificando l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1257/76 della commissione del 31 maggio 1976, demanda agli Stati membri la determinazione delle varietà alle quali il grano duro raccolto deve appartenere ai fini della concessione all'aiuto suddetto;

Tenuto conto che lo stesso regolamento (CEE) n. 1353/76 dell'11 giugno 1976 prevede, con nuova disposizione, che il grano duro raccolto deve, altresì, rispondere alle condizioni minime di qualità per la cessione del prodotto all'organismo di intervento, fissate dal regolamento (CEE) n. 1492/71 della commissione del 13 luglio 1971;

Attesa la necessità di far seguire alle disposizioni contenute nel richiamato decreto 1° giugno 1976 le altre occorrenti che tengono conto delle predette sopraggiunte norme comunitarie;

Attesa, inoltre, la necessità di apportare al decreto anzidetto una integrazione che consenta l'esercizio del controllo previsto dal primo comma dell'art. 9 anche nei casi di particolari metodi di mietitura od in quelli in cui il produttore, per esigenze colturali, deve procedere all'immediato utilizzo del terreno subito dopo la mietitura, od in quelli di appartenenza del grano prodotto a varietà non facilmente identificabili attraverso le stoppie nella specie « durum »;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1353/76 della commissione dell'11 giugno 1976, il grano duro di produzione 1976, oltre che appartenere, ai fini della concessione dell'aiuto, alle varietà indicate nell'allegato elenco, deve anche rispondere alle caratteristiche minime di qualità previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1492/71 della commissione del 13 luglio 1971 per la cessione del prodotto all'organismo d'intervento.

Art. 2.

All'art. 9 del decreto ministeriale 1° giugno 1976, citato in premessa, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora per motivi derivanti da metodi di mietitura o per necessità di immediato utilizzo del terreno per esigenze colturali, l'obbligo di conservazione delle stoppie non può essere rispettato, il produttore è tenuto, per ogni appezzamento coltivato e per i medesimi periodi di trenta o di venti giorni, a non mietere un congruo numero di campioni di spighe atto ad individuare il perimetro dell'appezzamento stesso. Se la mietitura è stata già effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto, il produttore deve lasciare sul terreno, in luogo delle spighe, un congruo numero di campioni di stoppie egualmente atto alla individuazione del perimetro dell'appezzamento coltivato.

Quando l'appartenenza del grano prodotto non è facilmente accertabile alla specie « durum » con il controllo sulle stoppie o su campioni di esse, il produttore è, comunque, tenuto a lasciare sul terreno un congruo numero di campioni di spighe atto anche alla individuazione dell'appezzamento coltivato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1976 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B 52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Rainieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nella industria pastaria.

(7663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1976. Prezzi dello zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/1974 del Consiglio dei Ministri CEE del 19 dicembre 1974, e le successive integrazioni, riguardanti in particolare l'art. 38 di tale regolamento;

Visto il regolamento n. 834/1976 del Consiglio dei Ministri CEE del 6 aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1976-77;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 14/1975 del 1° luglio 1975 e n. 17/1975 del 7 agosto 1975;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero in relazione all'aumento del prezzo d'intervento ed alla concessione di aiuti al settore stabiliti in sede comunitaria;

Ritenuto necessario, per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 2 luglio 1976, procedere alla unificazione ed alla perequazione dei prezzi per le quote di maggiorazione non riguardanti l'aumento in unità di conto del prezzo d'intervento comunitario, applicato con carattere di generalità nell'area comunitaria;

Ritenuto necessario, per il conseguimento dei fini di cui al precedente punto, di disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero di un adeguato sovrapprezzo straordinario sulle predette giacenze, tenendo peraltro conto dell'opportunità di esentare dal sovrapprezzo straordinario in questione le scorte operative delle aziende utilizzatrici, nella misura di due dodicesimi del consumo annuo, nonchè lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 30 giugno 1976 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n 98;

Delibera:

1. — Con decorrenza immediata i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 4), della imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonchè della quota trasporto, risultano come appresso in tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 510 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 510 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce L. 530 a kg
per confezioni a peso netto . » 545 » »

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezione tara per merce . L. 495 a kg
per confezione a peso netto . » 498,20 » »

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezione tara per merce . . . . L. 514 a kg
per confezione a peso netto . . . . » 529,50 » »

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino del destinatario; per consegne in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui alla seguente lettera *C*) sesto e settimo comma, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 al kg.

Per lo zucchero confezionato in sacchi di kg 50 e/o da kg 100 di juta o cotone è confermata la maggiorazione di L. 1 a kg.

I prezzi di cui ai punti *A*) e *B*) di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 475,53 a kg; a peso netto L. 478,9433 a kg netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg tara per merce L. 491,75 a kg; a peso netto L. 508,0813 a kg netto.

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per le confezioni da ½ e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg, nonchè per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100, i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5 %.

Tale maggiorazione da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 3), resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100. La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente.

La merce si intende resa in porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizioni a mezzo ferrovia inferiori a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordi o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata il nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico da q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente sarà riconosciuto uno sconto «per abbuono trasporto» calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle F.S. per i trasporti zucchero e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessive o se la consegna avviene nel raggio di 10 km.

b) per distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolato con una franchigia del 10% sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

2. — I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere *B*) e *A*) del punto 1.

3. — Per le varietà e confezioni speciali (pilè, granella, quadretti e bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 lordo.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che, per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da «tara per merce» a «peso netto» ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla segreteria generale del C.I.P.; le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. — Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate per la campagna 1976-77 nella misura di L. 70 per kg netto.

5. — Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, per le seguenti varietà speciali:

L. 5,778 a kg in meno per lo zucchero cristallino;

L. 10 a kg in più per lo zucchero extra fino.

6. — Tutti coloro che alle ore zero del 2 luglio 1976 detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità o tipo, per quantità superiori a 500 kg, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma, via dei Maroniti, 40, entro il 15 luglio 1976.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale e natura dell'attività del dichiarante;

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zuccheri, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata da copia del relativo foglio alla data del 1° luglio 1976 del predetto registro, vistata dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Coloro che detengono prodotti, ancora gravati di imposta, sotto il controllo dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, sono invece tenuti a presentare un certificato del competente U.T.I.F. con i quantitativi esistenti alla predetta data delle ore zero del 2 luglio 1976.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati di imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'U.T.I.F. che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce con gli estremi della bolletta a cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistate da pubblico ufficiale.

7. — Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, sia di produzione nazionale che di importazione comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 2 luglio 1976, da chiunque detenuti a qualsiasi titolo è dovuto un sovrapprezzo straordinario:

a) di L. 37,842 a kg netto di zucchero bianco, se non è stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di L. 56 per kg netto di cui al provvedimento C.I.P. n. 14/1975;

b) di L. 51,842 a kg netto di zucchero bianco se è già stato corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero il sovrapprezzo di L. 56 di cui al provvedimento C.I.P. n. 14/1975.

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero i predetti importi sono dovuti sulla quantità di zucchero estrattibili calcolato secondo le norme comunitarie relative alla gestione spese di magazzinaggio.

8. — Il sovrapprezzo straordinario di cui sopra dovrà essere versato, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque, non oltre il 30 settembre 1976.

Per lo zucchero presso le imprese utilizzatrici e non esente, ai sensi del successivo punto, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 1976.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi di mora.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini darà luogo all'applicazione della riscossione coatta di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

9. — Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo straordinario di cui al punto 7 le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici pari ai due dodicesimi del consumo di zucchero relativo alla campagna 1975-76.

A tal fine le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 6 con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1975 e delle quantità acquistate mensilmente fino al 1° luglio 1976 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

Sono altresì esenti dal pagamento del sovrapprezzo straordinario i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovrà essere corrisposto il sovrapprezzo straordinario di cui al punto 7 entro il 15 del mese successivo a quello della avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 1° luglio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(7861)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova (cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7780)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino (cattedra di fisica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di fisica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7781)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 112-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 112-AR », a suo tempo assegnato alla ditta O.R.B.E. di Bettacci Franco, in Pratovecchio (Arezzo), via Tramontani n. 44.

(7521)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 71-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 71-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Dragoni Bruno, in Arezzo, località Indicatore n. 19.

(7520)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 102-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 102-AR », a suo tempo assegnato alla ditta F.O.R.B. di Burzi Liana, in Foiano della Chiana (Arezzo), via Petrarca.

(7522)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1360-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1360-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pastore Sergio, in Valenza, viale Repubblica n. 41.

(7530)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1686-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 1686-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bonzano Aldo & C., in Valenza, Corso Garibaldi n. 102.

(7531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 28 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843 —	843 —	842,50	843 —	843 —	842,99	843,10	843 —	843 —	843 —
Dollaro canadese	870,15	870,15	871 —	870,15	870,55	870,10	870 —	870,15	870,15	870,10
Franco svizzero	342,45	342,45	343 —	342,45	342,55	342,40	342,05	342,45	342,45	342,45
Corona danese	137,30	137,30	137,25	137,30	137,34	137,25	137,50	137,30	137,30	137,30
Corona norvegese	151,40	151,40	151,50	151,40	151,43	151,35	151,45	151,41	151,41	151,40
Corona svedese	189,35	189,35	189,50	189,35	189,40	189,30	189,35	189,35	189,35	189,30
Fiorino olandese	308,30	308,30	308,50	308,30	308,22	308,25	308,10	308,30	308,30	308,30
Franco belga	21,26	21,26	21,2850	21,26	21,27	21,25	21,2475	21,26	21,26	21,25
Franco francese	177,62	177,62	178,10	177,62	177,80	177,60	177,50	177,62	177,62	177,60
Lira sterlina	1495 —	1495 —	1496,25	1495 —	1495,30	1494,99	1494,30	1495 —	1495 —	1495 —
Marco germanico	327,48	327,48	327,90	327,48	327,80	327,45	327,50	327,48	327.48	327,45
Scellino austriaco	45,78	45,78	45,90	45,78	45,80	45,75	45,70	45,78	45,78	45.78
Escudo portoghese	26,90	26,90	26,95	26,90	26,89	26,88	26,90	26,90	26,90	26,90
Peseta spagnola	12,42	12,42	12,43	12,42	12,41	12,40	12,42	12,42	12,42	12,40
Yen giapponese	2,85	2,85	2,86	2,85	2,849	2,83	2,8450	2,85	2,85	2,85

Media dei titoli del 28 giugno 1976

Rendita 5 % 1935 . . . 93,900
Redimibile 3,50 % 1934 . . . 99,825
» 3,50 % (Ricostruzione) 84,500
» 5 % (Ricostruzione) . 85,625
» 5 % (Riforma fondiaria) . 91,950
» 5 % (Città di Trieste) . 90,600
» 5 % (Beni esteri) . . 90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 81,050
» 5,50 % » » 1968-83 82,650
» 5,50 % » » 1969-84 81,750
» 6 % » » 1970-85 83,500
» 6 % » » 1971-86 82,450
» 6 % » » 1972-87 83 —
» 9 % » » 1975-90 90,500
» 9 % » » 1976-91 89,750

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . 100,35
» » » 5,50 % 1976 . 100,75
» » » 5 % 1977 . 99,90
» » » 5,50 % 1977 . 100,50
» » » 5,50 % 1978 . 99,90
» » » 5,50 % 1979 . 99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . 95,225
» 5 % (» 1° aprile 1978) 85,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . 85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . 81,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) 77,200
» poliennali 7 % 1978 . . 89,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione) 89,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione) 87,525
» » 9 % 1980 . . 87,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1976

Dollaro USA 843,05
Dollaro canadese 870,075
Franco svizzero 342,25
Corona danese 137,40
Corona norvegese 151,425
Corona svedese 189,35
Fiorino olandese 308,20
Franco belga 21,254
Franco francese 177,56
Lira sterlina 1494,65
Marco germanico 327,49
Scellino austriaco 45,74
Escudo portoghese 26,90
Peseta spagnola 12,42
Yen giapponese 2,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a centodiciannove posti di esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità di diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso centodiciannove posti di esperto;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centodiciannove posti di esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario e di perito tecnico industriale sezione mineraria; ovvero di agrotecnico;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi

del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 22 e 23 aprile 1976, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1976
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 386

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.
Patologia vegetale ed entomologia agraria.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Economia rurale ed estimo.
Industrie agrarie.
Costruzioni rurali e meccanica agraria.
Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7580)

Rinvio delle prove scritte e spostamento della sede di esame del concorso a centodiciannove posti di esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a centodiciannove posti di esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 23 dicembre 1975 avranno luogo nei giorni 17 e 18 novembre 1976, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo dello sport, Roma-EUR.

(7581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1814 del 7 maggio 1976, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle singole condotte me diche vacanti nella provincia al 30 novembre 1974;

Viste le rinuncie esplicitamente pervenute e quelle concretatesi per la decorrenza dei termini di legge fissati:

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Per effetto delle rinunzie espresse o concretatesi per la decorrenza dei termini di legge, i sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede, a fianco di ciascuno indicata:

Poccia Nicola: Frosinone - condotta unica;

Caporicci Armando: Ferentino - 2ª condotta;

Cedrone Ennio: Piedimonte S. Germano - condotta unica;

Carosi Giancarlo: S. Donato Val di Comino - condotta unica;

Cocciolillo Enzo: Colfelice - condotta unica;

Torti Achille: Pofi - 2ª condotta;

Rosa Ulderico: Trevi nel Lazio - condotta unica;

Carta Giorgio: Belmonte Castello - condotta unica;

Dell'Aia Vincenzo: S. Ambrogio sul Garigliano - condotta unica.

I sindaci dei comuni di Frosinone, Ferentino, Piedimonte San Germano, S. Donato Val di Comino, Colfelice, Pofi, Trevi nel Lazio, Belmonte Castello e S. Ambrogio sul Garigliano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 8 giugno 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(7370)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di medicina generale;

due posti di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente neurochirurgo;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale - sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(7638)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(7719)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(7720)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(7717)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di riabilitazione funzionale;

un posto di aiuto geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(7718)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 4.

Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'11 maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

Nei comuni con popolazione superiore ai 2000 abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base iniziale lordo spettante al segretario del rispettivo comune. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500 ai 2000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo e al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'indennità di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'indennità mensile di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità mensile attribuita al sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 2000 abitanti il consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori, attribuire un'indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell'indennità del sindaco.

L'indennità di carica è liquidata in rate mensili posticipate.

Le deliberazioni dei consigli comunali relative alla concessione dell'indennità di carica previste dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, sono soggette al controllo anche di merito ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gettone di presenza

Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità di cui all'articolo precedente, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta comunale nella misura massima di lire 10 mila.

Art. 3.

Rimborso spese

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Art. 4.

Gli effetti economici previsti dalla presente legge, decorrono dal 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 maggio 1976

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6704)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1976, n. 5.

Norme transitorie per assicurare lo svolgimento, contemporaneo alle elezioni politiche fissate per domenica 20 giugno 1976, delle elezioni dei consigli comunali di 48 comuni.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 29 maggio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali dei 48 comuni della Regione, fissate con decreto del presidente della giunta regionale 4 marzo 1976, n. 90/*A*, per il 16 maggio 1976 e rinviate con decreto del presidente della giunta regionale 7 maggio 1976, numero 215/*A*, al 20 giugno 1976, sono disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La suddetta legge è indicata col termine « legge regionale ».

Art. 2.

Il certificato elettorale valido per le elezioni politiche indette con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, e opportunamente sovrastampato, è valido altresì per le elezioni comunali.

Nell'unico comune della provincia di Bolzano, nel quale si svolgeranno le elezioni comunali, un'apposita annotazione è apposta sul certificato elettorale di quegli elettori che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, non hanno i requisiti per essere ammessi al voto per le elezioni comunali.

Agli elettori iscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, nelle liste elettorali aggiunte dei comuni interessati della provincia di Trento è rilasciato, a cura dei comuni medesimi apposito certificato elettorale per l'elezione del consiglio comunale.

Per quanto riguarda i termini di compilazione e di consegna dei certificati, valgono le norme contenute nella legislazione statale.

Art. 3.

Per quanto riguarda i termini per la revisione delle liste elettorali di sezione, si applica quanto previsto alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 161.

Art. 4.

Le funzioni dell'ufficio elettorale di sezione di cui all'art. 25 della legge regionale, sono svolte dal seggio costituito per le elezioni politiche.

In aggiunta al trattamento economico dei componenti il seggio, spettante in base alle norme statali, è dovuto un compenso straordinario fisso di lire 10 mila per il presidente e di lire 5 mila per gli scrutatori e per il segretario.

Art. 5.

A modifica dell'art. 32 della legge regionale il materiale elettorale e l'arredamento necessario per le elezioni comunali sono consegnati da parte del sindaco al presidente del seggio insieme con il materiale e gli arredamenti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni politiche.

Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali, anche in deroga all'ultimo periodo dell'ultimo comma dello stesso articolo, è adottato il bollo di sezione fornito dallo Stato.

Per le operazioni di votazione e di scrutinio per le elezioni comunali è utilizzata un'unica urna; la seconda urna, destinata dalla legge regionale a contenere le schede autenticate, è sostituita da una cassetta.

Per l'espressione del voto sono adottate le matite copiative fornite dallo Stato.

Art. 6.

A modifica del secondo comma dell'art. 40 della legge regionale, l'affissione del manifesto riportante le candidature deve essere effettuata all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre il 15° giorno antecedente quello di votazione.

Art. 7.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

Art. 8.

A modifica degli articoli 47 e 53 della legge regionale, la costituzione del seggio, la timbratura delle schede e l'orario di votazione coincidono con le corrispondenti operazioni relative alle elezioni politiche.

Art. 9.

A modifica degli articoli 54, 56, 60 e 72 della legge regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali, sono poste a carico della Regione in ragione di un terzo.

Le spese anticipate dai comuni interessati, che sulla base dei rendiconti dei comuni non sono a carico dello Stato, sono poste a carico della Regione, ad eccezione della quota del trattamento economico dei componenti il seggio, la quale resta a carico dei comuni interessati.

Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono poste a carico della Regione, in ragione di un terzo.

Art. 11.

Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

All'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1976 si fa fronte con riduzioni di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 maggio 1976

p. *Il presidente*: Mengoni

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: Bianco

(7382)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1976, n. 11.

Modificazioni, integrazioni e rideterminazione degli impegni finanziari delle leggi regionali 28 maggio 1974, n. 20 e 5 giugno 1975, n. 56, concernenti interventi per lo sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impegni annuali, di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 11 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, sono elevati, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1976, rispettivamente da lire 50.000.000 a L. 150.000.000 e da L. 100.000.000 a L. 200.000.000.

Art. 2.

La commissione consultiva, di cui all'art. 10 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è integrata da un funzionario del servizio enti locali e sport.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, è così modificato:

« L'importo dei contributi in capitale, da erogare per la causale di cui all'art. 1 della presente legge, è contenuto nei limiti dell'annuale fondo di lire 2.400 milioni ».

Art. 4.

Il disposto, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, modificato con legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:

« *a*) la concessione di garanzia a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali privi di cespiti delegabili, per l'ammortamento dei mutui contratti al fine di realizzare o migliorare gli impianti sportivi, nella misura del 50 % della spesa ammessa e per il restante 50 % con l'erogazione di un contributo in capitale ».

Art. 5.

Il disposto, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è modificato come segue:

« La concessione a favore degli enti di cui al precedente punto *a*), aventi o non cespiti delegabili, di un contributo annuo, in ragione del 2 %, a titolo di concorso nella copertura degli interessi sugli importi del mutuo contratto ».

Art. 6.

Al disposto, di cui al punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, modificato con legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, viene aggiunto il seguente capoverso:

« che per spesa ammessa per l'ammortamento del mutuo deve intendersi il solo costo delle opere relative all'impianto sportivo ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, dopo la parola « garantito », vengono aggiunte le seguenti: « costituito da capitale, interessi ed eventuali oneri accessori ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è così modificato:

« L'importo delle singole delegazioni da rilasciarsi all'ente mutuante è determinato, in sede di stipula del contratto di mutuo, detraendo eventuali contributi concessi dalla Regione alla provincia, al comune o al consorzio tra enti locali per lo stesso scopo ».

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 600 milioni per il 1976, si provvede variando lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, come segue:

TITOLO I

Variazioni in aumento:

Cap. 377 . . . . . + L. 100.000.000
Cap. 378 . . . . . . + L. 100.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2119 . . — L. 200.000.000

TITOLO II

Variazioni in aumento:

Cap. 2433 . + L. 400.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 3633 . . . — L. 400.000.000

Agli oneri derivanti per gli anni successivi si provvederà con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 maggio 1976

MANCINO

(7439)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1976, n. 17.

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 7 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, si procede nei modi indicati dai capi successivi.

Capo II

RIPARAZIONE DI EDIFICI NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI

Art. 2.

Sono istituiti, presso ciascun comune di quelli delimitati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:

a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;

b) di determinare le necessarie opere di riparazione;

c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.

Alla costituzione dei gruppi provvede l'assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle amministrazioni statali, dalle amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli ordini e collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal comune interessato.

Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle amministrazioni locali, dalle amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli ordini e collegi professionali sono a carico dell'amministrazione regionale.

I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli ordini e collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.

Art. 3.

I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell'attività di tutti i gruppi provvede l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell'edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.

I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 2.

Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei consiglieri comunali, ai quali il sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli assessorati regionali competenti.

Art. 4.

I verbali di accertamento, relativi agli edifici effettivamente e stabilmente occupati prima degli eventi tellurici da persone residenti od abitualmente dimoranti nel comune, sottoscritti dai componenti dei gruppi ed, eventualmente, controfirmati per adesione dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono immediatamente trasmessi al sindaco, il quale, previa convalida, li comunica senza indugio ai predetti interessati, invitando questi ultimi a chiedere l'autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il sindaco autorizza l'esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l'ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.

Il contributo è determinato, per ciascun alloggio, in misura pari all'80 % dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e comunque fino ad un contributo massimo di lire 6 milioni.

Tale contributo potrà essere elevato fino a lire 10 milioni nel caso di immobili per uso di abitazione rurale con annessi rustici.

E' ammesso altresì un contributo, nella stessa misura percentuale di cui al terzo comma, per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive, fino ad un massimo di lire 4 milioni.

L'erogazione del contributo ha luogo:

1) in ragione del 50 % dell'importo concesso, subito dopo la emanazione del provvedimento di concessione;

2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

L'accertamento di cui al n. 2) del precedente comma è eseguito dal gruppo che ha effettuato le operazioni di rilevamento dell'alloggio od, in mancanza, da tecnici appositamente incaricati dal sindaco.

Art. 5.

All'interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.

Sul ricorso, il sindaco decide in via definitiva entro quindici giorni dalla presentazione, su conforme parere di una commissione di tre esperti, designati dal consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

Art 6.

Per la esecuzione delle riparazioni disciplinate dalla presente legge, l'autorizzazione concessa dal sindaco equivale a licenza edilizia.

Art. 7.

I sindaci dei comuni, di cui al primo comma dell'art. 2, sono autorizzati a stipulare, con le imprese, consorzi di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, disposti ad eseguire le opere di riparazione, apposite convenzioni, rivolte a razionalizzare ed a rendere meno onerosa la esecuzione di dette opere.

Art. 8.

Sono ammesse al contributo regionale, nei limiti previsti dall'art. 4, anche le riparazioni eseguite prima del compimento delle operazioni di rilevamento.

L'indicazione di tali riparazioni e della spesa relativa è ripo tata nel verbale di accertamento, sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'interessato, e previa diretta constatazione da parte del gruppo di rilevamento.

Per le riparazioni anzidette, l'autorizzazione di cui all'art. 4 viene data in sanatoria e l'erogazione del contributo ha luogo dopo l'emanazione del provvedimento di concessione.

Capo III

APPROVVIGIONAMENTO DI ABITAZIONI MOBILI O AD ELEMENTI COMPONIBILI

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.

L'entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle amministrazioni comunali.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12.

Per gli oneri previsti dall'art. 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al titolo I, sezione I, rubrica n. 3, categoria III, il cap. 434 con la denominazione: « Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'amministrazione ».

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge faranno carico al cap. 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: « Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati ».

Per gli oneri previsti dall'art. 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al titolo II, sezione III, rubrica n. 3, categoria IX, il cap. 5232 con la denominazione: « Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture ».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 13.

Al punto 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 giugno 1976

COMELLI

(7481)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761720)